



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

16 APR 2014

N. **85**

e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

1 MAG 2014

Lì

16 APR 2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. **34** del **10/04/2014**

OGGETTO: Tribunale di Taranto – Sez. lavoro. Ricorso da parte dell'ex dipendente Balestra Michele. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

Premesso che in data 15/04/2013, assunto al prot. gen. In pari data al n. 8500, è stato notificato il ricorso in oggetto, con il quale è stato richiesto da Balestra Michele, allora dipendente comunale – ora in quiescenza, al Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto di:

1. *condannare il Comune di Castellaneta in persona del Sindaco in carica - IN SOLIDO _ con i Sigg.: Ing. Renato NOTARNICOLA, Arch. Pasquale D'ALO', Sig. Angelo PRENNA e Dott. Francesco Perrone, al pagamento in favore dei ricorrente della somma di €. 45.310,10, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento danni per indebito arricchimento;*
2. *condannare i resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari;*
3. *in via istruttoria, chiede ammettersi interrogatorio formale dei resistenti, nonché prova per testi omissis.....*

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, dott. S. Sodo ha fissato, in data 03/04/2013, l'udienza di discussione per il giorno 05/05/2014, alle ore 09,00, con il seguito, ordinando alle parti di comparire personalmente.

CONSIDERATO che dalla descrizione dei fatti sembrano sussistere elementi tali da rendere necessario ed opportuno costituirsi nel giudizio di che trattasi per la tutela degli interessi di questo Ente attesa la infondatezza della domanda che mira a far riconoscere ore di lavoro straordinario mai richieste né autorizzate e, in alcuni casi, anche vietate da precise e circostanziate disposizioni di servizio il presunto indebito arricchimento di questo Ente, senza tener conto della indispensabilità della preventiva autorizzazione da parte del funzionario P.O.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. De Florio Piera Paola, del Foro di Brindisi, con studio in Palagiano, alla Via Matera, n. 19 .

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale “Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere” è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

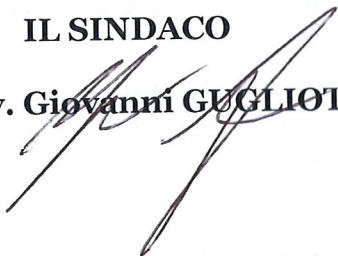
VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (*omissis*). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune.....”.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso avanti al Tribunale di Taranto, sez. Lavoro, con ricorso da parte del sig. Balestra Michele, ex dipendente comunale, notificato a questo Ente in data 15/04/2013 ed assunto al protocollo Generale in pari data al n. 8500, con udienza fissata al 08/05/2014;
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. De Florio Piera Paola, del Foro di Brindisi, con studio in Palagiano, alla Via Matera, n. 19 .
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato *ad litem* equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità

IL SINDACO
(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)



Timbro
